



Unione Sindacale di Base

Pubblico Impiego – Scuola

✉: calabria.scuola@usb.it 🌐: www.calabria.usb.it

03/03/2021

Al personale dell'I.C. Roccella Jonica (albo sindacale)

Questa O.S ha ricevuto segnalazioni relative all'utilizzazione delle 40 ore di cui all'art 29 del CCNL lettera a ed al relativo compenso in caso di superamento delle stesse, presso l'I.C. di Roccella Jonica.

Per inquadrare nel giusto contesto la questione posta è bene precisare l'ambito costituzionale e normativo dentro cui la problematica si muove: l'**AUTONOMIA Scolastica**.

La Repubblica, riconosce e promuove **le autonomie locali**; attua nei servizi che dipendono dallo Stato **il più ampio decentramento amministrativo**; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento (Art 5)

L'autonomia scolastica, riconosciuta dalla Costituzione, è un'organizzazione:

1. Con **scarsa gerarchia**,
2. **Con autonomia degli OO.CC.**
3. Con libertà d'insegnamento;
4. Con una sua specificità della Dirigenza Scolastica,
5. con autonomia operativa del DSGA
6. Con RSU e Contrattazione

L'autonomia scolastica segna il passaggio significativo da un sistema semplice piramidale ad un sistema "a rete" più complesso che **determina la valorizzazione** di una pluralità di soggetti e **la riduzione di fenomeni di dirigismo**,

L'istruzione è servizio istituzionale (articolo 33) e dipende dallo Stato

L'autonomia trova nel nuovo articolo 117 del Titolo V nuovo riconoscimento, quest'articolo "**salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche**" quando i livelli costitutivi della repubblica legiferano.

Ciò vuol dire che le leggi **non possono essere fatte in violazione** dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Vuol dire anche che il governo dell'autonomia scolastica **non può superare** le norme attuative ed il dettato costituzionale in quanto gli organi deliberanti dell'Autonomia Scolastica sono anch'essi "livelli costitutivi della Repubblica" che legiferano o, come in questo caso, deliberano, contrattano..!

In sostanza nessuno può fare quello che vuole! (sono quindi prive di fondamento affermazioni generiche come la scuola è autonoma, lo ha detto il DS, ecc.)

Nella scuola vanno governate le tre anime dell'autonomia ognuna nel rispetto delle norme vigenti:

- **Organizzativa** (per valorizzare le risorse umane e aumentare la qualità del servizio) art.5 dpr 275/99
- **Didattica** (per migliorare la didattica e l'articolazione degli interventi

formativi) art. 4 dpr 275/99

- **Di Ricerca e Sviluppo** (per creare nelle scuole dei laboratori per il rinnovamento della didattica) art. 6 dpr 275/99

Questa O.S. pone all'attenzione di tutto il personale scolastico che **non disciplinare** nel contratto integrativo d'istituto situazioni già verificatesi lascia spazio ad eventuali ingiustizie, a decisioni unilaterali **del Dirigente Scolastico**, fatte passare per discrezionalità del DS.

A questo proposito si precisa che il **principio di legalità** afferma che tutti gli organi dello Stato sono tenuti ad agire secondo la legge.

Tale principio ammette che il potere venga esercitato in modo **discrezionale**, ma non in modo arbitrario.

In diritto si parla di **discrezionalità** quando la norma disciplina solo alcuni aspetti del comportamento del destinatario, **lasciandogli quindi un margine di scelta tra più possibilità di comportamento ugualmente lecite**.

Il riferimento va alle 40 ore di cui all'art 29 del CCNL lettera a): "partecipazione alle riunioni del collegio docenti, **ivi compresa l'attività** di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, **fino a 40 ore.**"

Appare evidente che "**fino a 40 ore**" è un vincolo per cui il personale docente, per le attività di cui alla lettera **a**, è tenuto a prestare massimo 40 ore dal primo di settembre al 31 agosto di ogni anno scolastico, le ore prestate in eccedenza vanno retribuite secondo CCNL.

Nella scuola sono state già abbondantemente superate dall'inizio dell'anno scolastico ad oggi per cui si verrebbero a creare situazioni incresciose per il personale docente, per le famiglie, ed anche per la Dirigente scolastica, per le difficoltà che ne deriverebbero in relazione alle riunioni collegiali.

L'art. 79 del contratto d'istituto, cui la Dirigente fa riferimento, "**premia**" la qualità del lavoro svolto dal personale scolastico, "**non compensa**" le ore di lavoro svolte prestate in più rispetto a quanto previsto dal CCNL.

Non c'è autonomia scolastica che può variare il CCNL: queste ore quindi vanno inquadrate nell'alveo dell'art. 29 del CCNL per cui ad oggi sono state superate le ore pro-capite di ciascun docente e vanno retribuite a 17,50 € l'ora .

L'art 79 del contratto d'istituto disciplina compensi finalizzati **alla valorizzazione del personale** non al riconoscimento delle ore eccedenti l'orario d'obbligo sia esso d'insegnamento o funzionale all'insegnamento.

In questo caso il Dirigente **non può utilizzare** il "potere di discrezionalità" in quanto il CCNL definisce chiaramente come compensare le ore eccedenti; l'utilizzo del potere discrezionale del Dirigente scolastico non consente di far passare i fondi destinati alla valorizzazione del personale come compenso delle ore eccedenti.

La valorizzazione dà un riconoscimento economico per la "qualità della produzione" del personale, **non è un compenso** delle ore prestate oltre l'orario d'obbligo!

Non c'è contrattazione d'istituto che può modificare un contratto nazionale di lavoro.

Non si riesce a comprendere come la Dirigente scolastica abbia utilizzato **oltre 3000 ore di lavoro** per revisionare e/o creare nuovi documenti funzionali alla programmazione delle attività didattiche!

Solo la **non efficace e non efficiente** utilizzazione delle risorse umane ha potuto determinare tale spreco di risorse umane e finanziarie. Sembrerebbe che tutti i docenti della scuola abbiano elaborato in un'unica unità collegiale tutti gli stessi documenti invece di ripartire il lavoro di programmazione e

progettazione, "revisionare e/o creare" documenti all'interno di gruppi di lavoro, dipartimenti, cui può articolarsi il collegio docenti e di cui tutti i docenti sono tenuti a farvi parte,

Tutti dovrebbero sapere che nella scuola il garante della legalità è il Dirigente Scolastico cui spetta il compito anche di non dare corso ad eventuali decisioni che risultassero in violazione delle norme e dei contratti nazionali.

In questo caso sembrerebbe che il Dirigente abbia **abdicato** a questa funzione!

Avendo il personale docente già superate le 40 ore di cui trattasi, il Dirigente è tenuto a predisporre i relativi compensi contrattuali ai docenti che sono stati già chiamati e /o verranno chiamati a prestare ulteriori ore di cui all'art 29 del CCNL

Qualora decidesse di agire d'imperio, **dovrà produrre formale nuovo ordine di servizio** dettagliatamente motivato comprensivo dell'indicazione dei compensi che verranno riconosciuti (quello precedente è stato soddisfatto con l'espletamento delle 40 ore previste contrattualmente), .

Il tutto attraverso i canali ufficiali di comunicazione e nel rispetto dei tempi di disconnessione, dando la possibilità al personale docente di poter fare atto di rimostranza come previsto dal CCNL 2016/18.

Questa O.S. resta al fianco dei lavoratori per ogni azione che si rendesse necessaria alla tutela di eventuali diritti negati

USB PI Calabria Scuola

Prof Rocco Coluccio

